



Compatibile Windows NT · 2000 · XP · Vista · 7 (64 bit) ~ Versione minima Word ed Excel 97



Andrea Maria Moro

# LA SICUREZZA NEL CANTIERE

## RUOLI - RESPONSABILITÀ - VIGILANZA

Adempimenti nella fase esecutiva dei cantieri temporanei o mobili  
nel rispetto del D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza lavoro) e s.m.i.

[Scheda sul sito >](#)



**con software di gestione della fase esecutiva del cantiere**

Organizzazione del lavoro ~ Cronoprogramma reale delle attività

Attività svolte contemporaneamente ~ Computo dei costi della sicurezza

Modelli di documenti ~ Ricerca progetti archiviati

ANDREA MARIA MORO

# La sicurezza nel cantiere

**RUOLI – RESPONSABILITÀ – VIGILANZA**



Dario Flaccovio Editore

*A Riccardo, puffo lavoratore di otto anni,  
convinto che “nel troppo ordine non si trovano le cose”*

Andrea Maria Moro

LA SICUREZZA NEL CANTIERE

ISBN 978-88-579-0111-4

© 2012 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686

www.darioflaccovio.it info@darioflaccovio.it

Prima edizione: gennaio 2012

Moro, Andrea Maria <1934->

La sicurezza nel cantiere : ruoli-responsabilità-vigilanza / Andrea Maria Moro. -

Palermo : D. Flaccovio, 2012.

ISBN 978-88-579-0111-4

1. Cantieri - Sicurezza.

344.450465 CDD-22

SBN Pal0239370

*CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"*

Stampa: Tipografia Officine Grafiche Riunite, Palermo, gennaio 2012

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

# INDICE

## *Premessa*

<b>1. Le norme a tutela del lavoratore</b> .....	pag. 9
1.1. L'obbligo dei lavoratori alla cura della propria salute e sicurezza .....	» 10
<b>2. Il cantiere temporaneo o mobile</b> .....	» 13
<b>3. Le responsabilità del committente</b> .....	» 17
3.1. Notifica preliminare .....	» 27
3.2. Sanzioni al committente.....	» 37
<b>4. Il ruolo e le funzioni del datore di lavoro</b> .....	» 41
4.1. Documento di valutazione dei rischi .....	» 42
4.2. Misure generali di tutela .....	» 56
4.3. Piano operativo di sicurezza .....	» 57
4.4. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria .....	» 66
4.5. Obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici .....	» 73
4.6. Sanzioni al datore di lavoro .....	» 77
4.7. Informazione e formazione ai lavoratori .....	» 80
4.7.1. Sanzioni .....	» 92
4.8. Fornitura delle attrezzature di lavoro .....	» 93
4.8.1. Sanzioni .....	» 97
4.9. Consegna dei dispositivi di prevenzione individuale .....	» 100
4.9.1. Sanzioni .....	» 102
4.10. Consegna del tesserino di riconoscimento .....	» 102
4.11. Rapporti con i lavoratori autonomi .....	» 104
<b>5. Il direttore tecnico di cantiere</b> .....	» 105
5.1. Sanzioni al direttore tecnico di cantiere .....	» 111
<b>6. Il preposto</b> .....	» 113
6.1. Sanzioni al preposto .....	» 117
<b>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b> .....	» 119
7.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo .....	» 121

<b>8. Gestione delle emergenze</b> .....	» 125
8.1. Gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza .....	» 128
8.2. Sanzioni al datore di lavoro .....	» 135
8.3. Sanzioni ai responsabili della prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza .....	» 136
<b>9. Il lavoratore autonomo</b> .....	» 137
9.1. Sanzioni al lavoratore autonomo .....	» 141
<b>10. Il direttore dei lavori</b> .....	» 143
<b>11. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b> .....	» 147
11.1. Requisiti .....	» 166
11.2. Aggiornamento dei costi della sicurezza .....	» 167
11.3. Sanzioni al coordinatore per l'esecuzione dei lavori .....	» 169
<b>12. Gli organismi istituzionali di vigilanza</b> .....	» 171
12.1. Dipartimento di prevenzione .....	» 173
12.2. Nucleo operativo per le verifiche periodiche .....	» 174
12.3. Carabinieri, Polizia di stato e Polizia municipale .....	» 175
12.4. Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	» 175
12.5. Poteri d'indagine .....	» 176
<b>13. Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio</b> .....	» 177
13.1. Sanzioni al datore di lavoro e al dirigente .....	» 188
13.2. Sanzioni al lavoratore autonomo .....	» 189
<b>14. Montaggio di strutture prefabbricate</b> .....	» 191
<b>15. Lavori di demolizione</b> .....	» 193
15.1. Sanzioni al datore di lavoro, dirigente e lavoratore autonomo .....	» 195
<b>16. Rimozione e smaltimento dell'amianto</b> .....	» 197
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	» 209

## Premessa

La gestione in sicurezza del cantiere temporaneo o mobile coinvolge a vario titolo tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, nessuno escluso: dal committente al direttore dei lavori, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici al direttore tecnico di cantiere, dal preposto a tutti i lavoratori, che hanno l'obbligo di avere cura della propria persona e delle altre persone presenti. A questi vanno aggiunti i soggetti responsabili per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, introdotti dalle vigenti normative, come il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ruoli diversi che comportano responsabilità e funzioni precise, anche se in alcuni casi delegabili, che richiedono comunque specifiche competenze e il compimento formale di atti e documenti ben definiti.

Il libro, che si rivolge a tutti i soggetti cointeressati alla realizzazione di un'opera edile o di ingegneria civile, espone e chiarisce, seguendo le disposizioni delle più recenti norme legislative, le relative funzioni e responsabilità di ogni figura; propone inoltre per tutti gli atti e documenti formali uno specifico esempio e suggerisce un modello di lavoro per la redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano aziendale di informazione e formazione e del piano operativo di sicurezza; approfondisce le tematiche che riguardano le responsabilità per la gestione delle situazioni di emergenza, di particolari situazioni ad alto rischio, quali il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, il montaggio di strutture prefabbricate, i lavori di demolizione e la rimozione dell'amianto.

Il presente testo, con il relativo software, offre al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai datori di lavoro e al direttore di cantiere uno strumento di lavoro per definire l'effettiva evoluzione dei lavori, al fine di passare dalla programmazione progettuale indicata nel piano di sicurezza e di coordinamento all'oggettiva realtà esecutiva, con l'obiettivo di organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le diverse imprese operanti e tra queste e i lavoratori autonomi.

## CAPITOLO 1

# Le norme a tutela del lavoratore

La normativa che prescrive in tutti i settori di attività privati o pubblici le misure per la tutela della salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle direttive comunitarie, della costituzione italiana e delle convenzioni internazionali in materia, è il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 denominato *Testo unico sicurezza lavoro*, successivamente corretto e integrato con il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.

Il lavoratore è il soggetto tutelato dalla normativa e viene in essa definito come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. Una definizione precisa con la quale il legislatore e le parti sociali hanno inteso ampliare e superare definitivamente l’obsoleto e riduttivo principio, enunciato nel precedente atto legislativo, dell’obbligo di salvaguardia del lavoratore che ha un rapporto con il datore di lavoro di tipo formale, in quanto lavoratore dipendente o lavoratore retribuito, per comprendere tutte le effettive prestazioni di lavoro rese sotto la direzione, di fatto, di una figura titolare di un rapporto di lavoro, comprese le mansioni di lavoro non continuative o rese a titolo di favore.

Attualmente le norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nella numerosa casistica dei rapporti di lavoro, devono essere applicate in tutte le condizioni in cui vi sia un lavoratore con un semplice rapporto di subordinazione, che si può definire di *subordinazione sostanziale*, e non un mero rapporto contrattuale.

Vengono quindi equiparati alla definizione di lavoratore anche: l’associato che ha una partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo per un determinato apporto; il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di for-

mazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; sono inclusi i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i lavoratori che svolgono attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.

Inoltre, le norme a tutela dei lavoratori devono essere applicate anche nel caso in cui siano impiegati dal datore di lavoro lavoratori autonomi, ovvero "persone fisiche la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione", che svolgono l'attività, per incarico del datore di lavoro, all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva oppure nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda stessa, anche se in condizioni di autonomia decisionale come prestatori d'opera intellettuale o materiale.

È la presenza di lavoratori subordinati o di fatto a questi equiparabili a rappresentare la condizione per l'applicabilità delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

### **1.1. L'obbligo dei lavoratori alla cura della propria salute e sicurezza**

Le normative che tutelano i lavoratori nei luoghi di lavoro impongono agli stessi di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadano gli effetti delle proprie azioni od omissioni. Per queste motivazioni i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o al preposto le deficienze dei mezzi, dei dispositivi di sicurezza e di protezione;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente.

La trasgressione di queste norme comporta per il lavoratore l'arresto fino a un mese o un'ammenda da 200 a 600 euro.

Gli obblighi di prevenzione gravano, pertanto, anche sul lavoratore, e i limiti di responsabilità fra lavoratori e datore di lavoro non escludono il concorso di colpa del lavoratore stesso, qualora quest'ultimo tenga un comportamento non conforme alle istruzioni ricevute o nel caso abbia volutamente trasgredito le disposizioni impartite dal datore di lavoro o abbia adottato di sua iniziativa modalità di esecuzione pericolose, anche in presenza di una condotta colposa dei soggetti che dovevano garantirne la sicurezza.

## CAPITOLO 2

# Il cantiere temporaneo o mobile

Nell'ambito delle norme del D.Lgs. 81/08, promulgate per tutelare la salute e la sicurezza di "tutti" i lavoratori, l'importante settore dell'industria edile e dell'ingegneria civile, causa di uno dei più alti indici di infortuni sul lavoro, viene unitariamente regolamentato nel campo di applicazione del Titolo IV, che prevede norme specifiche riguardanti un particolare ed esclusivo ambiente di lavoro: "il cantiere temporaneo o mobile", cioè un cantiere non permanente, che ha una durata limitata nel tempo o eventualmente che si sposta in luoghi diversi, pur mantenendo una continuità periodica; un luogo che deve essere definito in un determinato territorio, che comprende oltre all'area di lavoro anche lo spazio delle attrezzature, delle infrastrutture e degli impianti provvisori necessari all'esecuzione dell'opera; un cantiere in cui si eseguano lavori edili e di ingegneria civile compresi nel seguente elenco:

1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono considerati, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile:

2. gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non sono, invece, da considerare lavori edili e di ingegneria civile e pertanto le disposizioni specifiche del Titolo IV non sono applicabili:

- a. ai lavori di prospezione<sup>1</sup>, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

<sup>1</sup> Esplorazione del sottosuolo condotta con vari metodi.

- c. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f. ai lavori svolti in mare;
- g. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis. ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- g-ter. alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (attività portuali), che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

Un ulteriore riferimento, che mette in luce un particolare contesto ai fini interpretativi dell'applicazione delle specifiche normative che riguardano i cantieri temporanei o mobili, è dato dalla norma UNI EN 10942, nella quale il cantiere è indicato come una "unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per l'esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente, o presso un reparto operativo di un datore di lavoro committente". Un'importante definizione, in cui si evidenzia l'eccezionalità di un cantiere temporaneo o mobile installato all'interno di un'attività produttiva di una qualsiasi azienda, di tutt'altro settore, dove il committente di un'opera edile o di ingegneria civile può essere allo stesso tempo il datore di lavoro di altre attività; un luogo di lavoro dove, temporaneamente, le norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori vengono a sovrapporsi con le norme specifiche del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

In questi casi, come per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ad altre imprese o a lavoratori autonomi, all'interno di una azienda o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, il "datore di lavoro", per quanto disposto dall'operante normativa, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i vari soggetti responsabili e di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in cui vengano indicate le misure da adottare per eliminare o, dove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alla contemporanea presenza di diverse aziende o lavoratori autonomi.

Quindi, nella situazione in cui un cantiere temporaneo o mobile venga allestito all'interno di una generica azienda, il "datore di lavoro committente", oltre ad avere l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, riferito all'area interna del cantiere, dovrà provvedere all'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze dovuti alla presenza all'interno della propria azienda del personale operante nel cantiere, valutando non solo le interferenze dovute agli spostamenti degli operatori nell'entrare e uscire dal cantiere attraversando le unità produttive dell'azienda, ma anche tutto quello che può interferire con la normale attività aziendale, come l'organizzazione stessa del cantiere: allestimento e uso di apprestamenti provvisori, impianti, movimentazione di mezzi e attrezzature, presenza della gru e quant'altro a disposizione.

Un'altra distinta situazione, riguardante sempre i criteri per la corretta applicazione delle norme specifiche riferibili alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per la realizzazione di un'opera edile e di ingegneria civile, è data dalla particolare circostanza in cui si preveda un intervento molto esteso nel territorio, presentato come un progetto unitario, che dovrà necessariamente svilupparsi in fase di realizzazione in aree operative separate, in luoghi di lavoro diversi, dove le imprese esecutrici non opereranno in uno spazio cantieristico unico, ma in luoghi distinti, pur mantenendo un'unicità contrattuale di appalto e di committenza. Come per la costruzione di un'autostrada o, per fare un altro esempio, la realizzazione di una centrale idroelettrica, che può essere scomposta in vari settori quali: l'opera di captazione dell'acqua, il collegamento con condotta forzata, la centrale posizionata in un'area molto più in basso. In questi casi i disgiunti cantieri, che si possono definire *satelliti*, per lo più non interagenti, dovranno essere considerati ai fini dell'applicazione delle normative come contesti operativi a sé stanti, con la precisa e inequivocabile distinzione di ciascun'area cantierabile.

Riassumendo, le specifiche norme del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono indiscutibilmente essere applicate in qualunque luogo si preveda un'unità cantierabile in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile a tempo determinato o spazialmente dinamici, funzionali alla realizzazione di un'opera nel suo complesso per l'interesse di un committente.

<b>Titolo IV D.Lgs. 81/08</b>	
<b>Si applica</b>	<b>Non si applica</b>
Lavori edili e di ingegneria civile di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruzione;</li> <li>- manutenzione;</li> <li>- riparazione;</li> <li>- demolizione;</li> <li>- conservazione;</li> <li>- risanamento;</li> <li>- ristrutturazione;</li> <li>- equipaggiamento;</li> <li>- trasformazione;</li> <li>- rinnovamento;</li> <li>- smantellamento.</li> </ul>	Lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prospezione, ricerca e coltivazione di sostanze minerali;</li> <li>- svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o autorizzazioni;</li> <li>- svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;</li> <li>- di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;</li> <li>- svolti in mare.</li> </ul>
Di opere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fisse;</li> <li>- permanenti;</li> <li>- temporanee.</li> </ul>	-
In: <ul style="list-style-type: none"> <li>- muratura;</li> <li>- cemento armato;</li> <li>- metallo;</li> <li>- legno;</li> <li>- altri materiali.</li> </ul>	-
Comprese: <ul style="list-style-type: none"> <li>- parti strutturali delle linee elettriche;</li> <li>- parti strutturali degli impianti elettrici;</li> <li>- opere stradali;</li> <li>- ferroviarie;</li> <li>- idrauliche;</li> <li>- marittime;</li> <li>- idroelettriche;</li> <li>- opere edili e di ingegneria civile di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bonifica;</li> <li>- sistemazione forestale;</li> <li>- sterro;</li> <li>- scavo;</li> <li>- montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.</li> </ul> </li> </ul>	Attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato;</li> <li>- svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché non venga allestito un cantiere temporaneo o mobile.</li> </ul>

**Tabella 2.1**